

Pubblicato il 28/05/2019
00497/2019REG.PROV.COLL.
00924/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2015, proposto dall'Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio, n. 4;

contro

Comune di Corleone non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1827/2015, resa tra le parti, concernente ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti abbandonati ad opera di ignoti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 8 maggio 2019 il Cons. Salvatore Zappala' e udito l'avvocato Enzo Puccio su delega dell'avv. Nunzio Pinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'ANAS, odierna appellante, ha impugnato dinanzi alla Seconda Sezione del Tar Palermo il provvedimento con il quale il Comune di Corleone le ha ingiunto di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati ad opera d'ignoti presso l'intersezione tra la S.S. 118, km 31.400 con la dismessa S.S. 118 che conduce verso la Contrada S. Gandolfo.

Ha sostenuto in primo grado l'illegittimità per i seguenti motivi:

- 1) Violazione degli artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990 e delle regole del giusto procedimento;
- 2) Incompetenza; difetto di motivazione;
- 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006; violazione e falsa applicazione della Circol. Ass. T.A. 29/7/2008; violazione e falsa applicazione dell'art. 184 comma 2 lett. d) e 198 d.lgs. n. 152/2006; travisamento dei presupposti; eccesso di potere per manifesta ingiustizia".

Il Tar ha prima accolto domanda cautelare con ordinanza n. 153 del 15 marzo 2012 ma ha poi respinto il ricorso, con sentenza gravata in questa sede.

Insorge l'appellante reiterando i motivi 1) e 2) del ricorso di primo grado e concentrando le proprie critiche alla sentenza soprattutto quanto al capo che ha respinto il terzo motivo.

Alla udienza dell'8 maggio 2019 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

E' anzitutto fondato il motivo con cui si lamenta la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990.

Il comma 3 dell'art. 192 del d.lgs. 152 del 2006 stabilisce infatti che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno

dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”

La norma quindi impone una verifica in contraddittorio e l'assenza di essa il rende il provvedimento impugnato in primo grado illegittimo.

Correttamente parte appellante insiste sulla carenza di urgenza che giustificasse l'omissione del contraddittorio e sottolinea la differenza tra scambio epistolare e formale comunicazione di avvio del procedimento.

Il procedimento previsto dall'art. 7 citato prevede una dinamica procedimentale che supporta la verifica in contraddittorio e non la mera corrispondenza tra enti con competenze diverse.

L'accoglimento di tale censura consente l'assorbimento di tutte le altre.

Per l'effetto, va annullata l'ordinanza sindacale 23.12.2011 n. 150.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'ordinanza sindacale 23.12.2011 n. 150.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Hadrian Simonetti, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giambattista Bufardecì, Consigliere

Salvatore Zappalà, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO